CAMERA DEI DEPUTATI N. 1399

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, BARBA, BUFFONE

Presentata il 21 maggio 1964

Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I motivi ispiratori della seguente proposta di legge, sulla riapertura dei termini dei ruoli speciali transitori delle Camere di commercio, industria e agricoltura, rispondono a due obiettive esigenze:

consentire un inquadramento giuridico meno precario, in attesa di una definitiva sistemazione, del numeroso personale non di ruolo, con qualunque denominazione, in servizio presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, le quali, per far fronte agli ulteriori nuovi compiti di Istituto, hanno dovuto assumere nuovi dipendenti.

Le successive competenze attribuite alle Camere di Commercio, in questi ultimi tempi, sono state, infatti:

Albo provinciale delle Imprese artigiane;
Elenco protesti cambiari;
Censimenti;
Rilevazioni campionarie;
Turismo e trasporti;
Istruzione professionale;
Mostre e fiere;
Elenchi esercenti attività commerciali.

Il numeroso personale non di ruolo, con qualunque denominazione, è stato assunto dal 1957 in poi per una reale ed indispensabile esigenza funzionale dell'Ente camerale che ha ampliato la propria struttura per espletare, nel modo più razionale, i nuovi compiti pubblici accresciuti negli ultimi anni in forza di leggi e provvedimenti.

È da considerare, altresì, il notevole sviluppo dell'attività economica delle varie province italiane, nel cui ambito, le Camere di commercio fungono da organi propulsori e coordinatori delle varie iniziative economiche.

In secondo luogo, questa proposta di legge, non soltanto vuole soddisfare un voto largamente diffuso di tutta la categoria interessata, ma risponde ad una reale esigenza di equità, in quanto il personale non di ruolo, con qualunque denominazione, a parità di funzioni e compiti con altri dipendenti, già collocati con precedente disposizione, nei ruoli speciali transitori, percepiscono retribuzioni assai più modeste, senza rilevare l'aspetto morale e psicologico dei dipendenti non di ruolo, nei confronti di tutti gli altri colleghi che hanno un diverso rapporto di impiego con l'Ente camerale.

Per i motivi su esposti, i proponenti confidano che la seguente proposta di legge riscuoterà il favorevole suffragio dell'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il collocamento del personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione, nei ruoli aggiunti previsti dalla legge 3 aprile 1957, n. 233, è esteso allo stesso personale assunto fino al 31 marzo 1964 con le modalità previste dalla citata legge.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha già maturato il prescritto periodo di servizio, è collocato nei ruoli aggiunti alla data di compimento del sesto anno di servizio.